

Nel primo appello furono chiamati alla votazione, in primo luogo gli elettori del mandamento di Bistagno, poscia quei del mandamento di Rivalta, ed infine gli elettori della città d'Acqui. Nel secondo appello invece i primi chiamati a votazione furono gli Acquesi, quindi quei di Bistagno, da ultimo quei di Rivalta.

Esso avvocato Bonelli pertanto osservò che alcuni elettori non presenti alla prima chiamata trovavansi fuori della sala, attendendo il loro appello, sulla supposizione che sarebbesi fatto nell'ordine seguito in quella prima: il perchè non avessero pensato ad entrare abbastanza in tempo per rispondere alla seconda;

Che l'ufficio, dato atto all'avvocato Bonelli di questa sua osservazione, pose in riflesso che erasi nella prima chiamata tenuto l'ordine qui sopra espresso, per aderire alla richiesta fattane da quei di Bistagno e di Rivalta, e non dissentita da quelli d'Acqui, onde i primi potessero restituirsì per tempo alle loro case stante il pericolo della crescente gonfiezza della Bormida, che dovevano tragittare per recarvisi;

Che sebbene si fosse intervertito l'ordine della chiamata nel secondo appello, però erano stati diffidati gli elettori che sarebbonsi ammessi a votare anche dopo di questa pria che la votazione si chiudesse, come avesse praticato lo stesso avvocato Bonelli ed alcuni altri con lui;

Dichiarava di nessun momento tale osservazione, ad eccezione però dell'avvocato Saracco, quarto scrutatore, che disse di ravvisar legale la fattasi opposizione, secondochè fossesi dovuto nella seconda chiamata osservare l'ordine della prima, onde si avesse quell'indugio (sono parole del verbale) intermedio al quale gli elettori avevano diritto di aspettarsi; soggiungendo ancora lo stesso avvocato Saracco, doversi da ogni elettore, a termini di legge, rispondere alla prima ed alla seconda chiamata e nulla più.

Ma il VI ufficio ravvisando inattendibile tale opposizione, come tale la ravvisò l'ufficio definitivo del detto collegio, e ritenuto che regolari nel resto sarebbero state le operazioni di questo, vi propone l'approvazione dell'elezione in capo del signor ingegnere-capo Bella.

(La Camera approva.)

Lo stesso relatore propone all'approvazione della Camera la convalidazione dell'elezione del signor Garibaldi Carlino a deputato del 2° collegio d'Alghero.

(La Camera approva.)

Riferisce inoltre sull'elezione del primo collegio di Cagliari, in capo del signor Guillot, e ne propone la conferma.

DI SAN MARTINO. Io credo che il signor Guillot sia commissario delle leve. È vero che fu già ammesso in altre Legislature; ma non so se sia stata fatta la questione circa la natura dell'impiego che copre. Il commissariato delle leve è di sua natura un impiego unicamente civile, ed infatti vi furono molti non rivestiti di qualità militare che coprirono questo posto. È inoltre un impiego inferiore al grado d'intendente generale. Per conseguenza, credo che debba farsi la questione se sia ammissibile in questa qualità.

GUILOT. Mi fa meraviglia come essendo notoria la mia qualità di commissario di leva, essendo io stato iscritto con tale indicazione nell'elenco dei funzionari pubblici che fecero parte della Camera nelle passate Legislature, siasi aspettato la quarta mia elezione per oppormela e tacciarmi d'ineleggibilità. Che i parenti d'un mio concorrente colla loro protesta abbiano tentato di eliminarci, ciò si capisce, ma la Camera non si regolerà certamente coi medesimi principii, e saprà rispettare i suoi precedenti.

L'impiego di commissario non è civile, ma militare.

Non niego che sia stato talvolta coperto da persone non militari; ma fu sempre un'eccezione, di cui, sperimentando gl'inconvenienti, si volle uscire. Ho letto questa mane un decreto reale di dicembre 1852, dal quale quest'impiego venne qualificato militare, e riservato ad ufficiali giubilati od in aspettativa. A questo io mi attengo, essendo la legislazione attualmente vigente sulla materia.

Farò osservare, che se si considerasse qual impiego amministrativo, *a fortiori* dovrebbe riputarsi tale quello di presidente del Consiglio di leva, e così verrebbero defraudati del diritto d'eleggibilità tutti i comandanti militari che la legge 17 marzo 1848 dichiara espressamente eleggibili ovunque, fuori del distretto in cui esercitano un comando. Così, alla peggio, qualora si volesse ragionare per analogia ed induzione, ciò potrebbe dirsi della provincia nei limiti di cui il commissario adempie alle sue funzioni, non mai ad elezione fatta in altra provincia.

PESCATORE. Io pregherei il relatore a dichiarare se l'ufficio ha esaminate queste difficoltà.

NOVELLI, relatore. L'ufficio ha bensì esaminate tutte queste difficoltà, ma ciò non pertanto risolve che poteva essere confermata quest'elezione.

PESCATORE. Dovere preciso del relatore è di riferire alla Camera le difficoltà esaminate dall'ufficio; poichè l'ufficio non è giudice supremo, e noi siamo qui per sentire non solo la relazione materiale del numero dei votanti e dei voti che riportarono gli eletti, ma tutte quante le difficoltà che possono insorgere sopra un'elezione, perchè queste difficoltà dalla Camera e non dall'ufficio debbono essere risolte. L'ufficio non istà già di rincontro alla Camera come un avvocato di rincontro ad un altro avvocato; ma sibbene è destinato a preparare il lavoro per illuminare maggiormente la Camera, ed agevolare la risoluzione delle questioni.

Faccio adunque istanza alla Camera, acciò, non potendosi improvvisare sopra cose di tanta entità, si rimandi allo stesso relatore di riferire in particolare le ragioni ed il parere motivato dell'ufficio su questo fatto.

NOVELLI, relatore. Non credo di meritare questo rimprovero, in quanto che quando si trattò di verificare le nomine dei deputati Ravina e Martinet, parmi di aver accennate le difficoltà che erano insorte, le quali tuttavia non sono parse all'ufficio così gravi per arrestare il suo voto favorevole a quelle elezioni.

DI SAN MARTINO. Io rispondo all'osservazione dell'onorevole deputato Guillot, che un biglietto regio il quale riserva ai militari una data natura d'impieghi non costituisce perciò che l'impiego sia intieramente militare. La natura dell'impiego si desume dalle sue funzioni, si desume dallo scopo che ha l'impiego medesimo.

Così noi sappiamo che in Prussia sono riservati ai militari molti e moltissimi impieghi, come molti delle poste, per esempio, del servizio delle diligenze ed altri. Or bene, questi impieghi sono forse militari per ciò solo che sono riservati ai militari? È un'istituzione fatta a beneficio dei militari, ma l'istituzione rimane sempre la stessa, è sempre istituzione civile.

La leva è un'operazione interamente amministrativa, perocchè è precisamente eguale a quell'amministrazione che si compie nel Ministero di guerra. E se domani esce un brevetto regio, il quale dichiara che tutti i posti del Ministero di guerra sono dovuti ai militari, forsechè il capo di divisione del Ministero di guerra resta eleggibile? Sostengo pertanto che la natura dell'impiego si deve desumere dalla natura stessa delle funzioni esercitate. Qui si tratta di vera ammini-